

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1986, n. 5

Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali - Riqualificati ex Legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali.

(BUR n. 10 dell'8 marzo 1986)

(Legge abrogata dall'art. 25, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22)

Art. 1

1. Il personale di ruolo delle Unità Sanitarie Locali con la qualifica di infermiere generico e psichiatrico che abbia conseguito o consegua, a seguito della straordinaria riqualificazione di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243, il diploma di infermiere professionale, è inquadrato direttamente nel posto di infermiere professionale.
2. I Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate provvederanno, con atto deliberativo da adottarsi non oltre il 60° giorno dalla data di svolgimento dell'esame di Stato, a richiedere alla Giunta regionale la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari.
3. La Giunta regionale provvederà ad autorizzare la trasformazione dei posti entro i trenta giorni successivo al ricevimento degli atti di cui al comma precedente.

Art. 2

1. L'inquadramento ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento della Giunta regionale.

Art. 3

1. I benefici e le procedure di cui ai precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli infermieri generici e psichiatrici che, essendo già dipendenti di ruolo in una delle suddette qualifiche al momento dell'inizio della riqualificazione, abbiano conseguito, o conseguano, il diploma di infermiere professionale frequentando i relativi corsi normali ai sensi del D.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.